



Decreto 4 luglio 1996 n.88 (pubblicato il 9 luglio 1996)

Norme per il rilascio del Certificato di Abilitazione Professionale per la guida di Autoveicoli.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'art. 2 della Legge 30 novembre 1995 n.134;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.23 del 1o luglio 1996;

Valendo Ci delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art. 1

Con decorrenza 1o luglio 1996, il certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) è di quattro tipi:

- 1) il tipo denominato KB deve essere conseguito da coloro che, già in possesso di patente di guida almeno di categoria B e di età superiore agli anni 21, intendono condurre motocarrozze ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente;
- 2) il tipo denominato KC deve essere conseguito da coloro che, minori di anni 21, intendono condurre, a vuoto o a carico, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di cose e la cui massa massima, compreso il rimorchio o il semirimorchio, superi i 7.500 Kg. Per conseguire il KC occorre essere già in possesso di patente di guida della categoria C ovvero di categoria CE qualora vi fosse traino di rimorchi non leggeri;
- 3) il tipo denominato KD deve essere conseguito da coloro che, intendono condurre a vuoto o a carico, autobus, autotreni e autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari. Per conseguire il KD occorre essere già in possesso di patente di guida della categoria D, D+E, D1 e D1+E. Il tipo denominato KD è valido anche per la guida di veicoli cui abilita il certificato KB;
- 4) il tipo denominato KE deve essere conseguito da coloro che intendono condurre, a vuoto o a carico, veicoli adibiti ai servizi di emergenza. Il tipo denominato KE è valido anche per la guida dei veicoli cui abilita il Certificato di tipo KB. Per ottenere il KE occorre essere già in possesso di patente di categoria B per la guida di ambulanze ed altri veicoli di massa complessiva fino a 3.500 Kg.; di patente di categoria C negli altri casi. I conducenti dei veicoli adibiti a servizio di emergenza, possono ottenere il rilascio del Certificato di Abilitazione Professionale di tipo KE, senza esami presentando apposita domanda all'Ufficio Registro Automezzi ed allegando una attestazione rilasciata dal legale rappresentante dell'Ente o Associazione giuridicamente riconosciuta che ha in disponibilità il veicolo, dalla quale risulti che il soggetto stesso presta la

propria opera presso la medesima struttura come conducente di veicoli adibiti al servizio di emergenza.

Art. 2

Il rilascio del Certificato di Abilitazione Professionale è subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici richiesti per il rilascio, la revisione e la conferma di validità della patente di guida dei veicoli delle categorie C, D ed E.

Art. 3

Il Certificato di Abilitazione Professionale è rilasciato dall'Ufficio Registro Automezzi su domanda dell'interessato e previo superamento dell'apposito esame ovvero senza esame ma con la dimostrazione di essere titolari di analoga abilitazione conseguita in uno Stato estero.

La domanda di cui sopra, valida per sei mesi, consente di sostenere un solo esame e non può essere prorogata.

Art. 4

L'esame di cui al precedente articolo deve tendere a verificare la conoscenza delle strutture del veicolo e delle sue parti principali, delle norme di carattere amministrativo riguardanti il trasporto dei passeggeri e della merce nonché delle norme di comportamento nella circolazione.

L'Ufficio Registro Automezzi è tenuto a predisporre e pubblicare i relativi programmi di esame differenziati per i singoli tipi di Certificato di Abilitazione Professionale.

Art. 5

All'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 2, i richiedenti che devono sottoporsi ad esame, sono tenuti al pagamento di una tassa d'esame di L.30.000.=.

Al momento del rilascio del Certificato di Abilitazione Professionale gli interessati sono tenuti al pagamento di una tassa di validazione dell'importo di L.50.000.=.

Art. 6

Il Certificato di Abilitazione Professionale è costituito da una tessera in materiale plastico (PVC) di formato rettangolare, composto da due facciate, come da modello di cui all'Allegato 1; il rilascio di ogni documento è soggetto al pagamento di un importo di L.10.000.=.

Art. 7

I Certificati di Abilitazione Professionale rilasciati in base alla precedente norma, conservano la loro validità salvo scadenza di validità della patente di guida.

I titolari di Certificato di Abilitazione Professionale del tipo KB, possono ottenere il rilascio del Certificato di tipo KE esibendo documentazione da cui risulti che svolgono attività professionale di guida di veicoli in servizio di emergenza, come previsto dall'art. 1.

Art. 8

E' abrogato il Decreto 5 novembre 1985 n.129.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 luglio 1996/1695 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Pier Paolo Gasperoni - Pietro Bugli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari